

DCO 661/2014/R/GAS

**Disposizioni in materia di servizio di
stoccaggio del gas naturale per l'anno
termico di stoccaggio 2015/2016**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 2 febbraio 2015

Premessa

Anigas formula le proprie osservazioni al documento di consultazione 661/2014/R/gas (di seguito anche DCO) con il quale l'Autorità ha posto in consultazione i propri orientamenti circa i) i criteri di definizione delle procedure d'asta per il conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2015/2016, ii) l'utilizzo della capacità conferita ad asta, in particolare nella fase di iniezione, iii) la definizione dei corrispettivi specifici per i servizi non allocati mediante asta.

Osservazioni di carattere generale

Posto che allo stato attuale non risulta ancora emanato il decreto ministeriale relativo ai criteri di utilizzo e modalità di allocazione della capacità di stoccaggio 2015/2016, le osservazioni di seguito riportate partono dall'assunto che l'emanando decreto confermi i criteri di allocazione previsti per lo scorso anno termico dello stoccaggio 2014/2015.

In primo luogo Anigas segnala la criticità relativa alla mancanza di un quadro regolatorio organico che definisca:

- le modalità di partecipazione di tale risorsa al nuovo mercato del bilanciamento la cui entrata in vigore è prevista l'1 ottobre 2015;
- le tariffe di stoccaggio, in particolare per il servizio dello stoccaggio minerario e dello stoccaggio ex decreto legislativo n. 130/10 per l'anno termico 2015-16. In relazione a quest'ultimo è auspicabile conoscere le tariffe in tempo utile per poter procedere con le cessioni di capacità;
- le modalità di copertura degli oneri di stoccaggio (CVOS) e degli altri oneri aggiuntivi alla tariffa di trasporto (di cui al DCO 553/2014).

Entro il prossimo mese di marzo, gli operatori dovranno effettuare le loro valutazioni commerciali ai fini della definizione del proprio portafoglio di strumenti di flessibilità per l'anno termico 2015-2016 e in particolare i) la capacità di trasporto di importazione da richiedere nelle aste che si svolgeranno a partire dal 2 marzo 2015 ai sensi delle disposizioni europee in materia di allocazione della capacità (CAM NC) ii) la capacità di stoccaggio di modulazione relativa all'a.t. 2015- 2016.

Ai sensi delle disposizioni del Regolamento UE n. 312/2014 (BAL NC), l'attuale sistema di bilanciamento di merito economico del gas sarà riformato e saranno modificati gli attuali criteri per la partecipazione e l'offerta della risorsa di bilanciamento "stoccaggio", con potenziali revisioni degli strumenti di flessibilità previsti dalla regolazione vigente.

Nelle more dell'emanazione da parte dell'AEEGSI delle modalità di attuazione del Regolamento UE n. 312/2014 relative ai criteri di organizzazione e partecipazione delle risorse al nuovo mercato di bilanciamento di merito economico, gli operatori nel prossimo mese di febbraio si troveranno in forte difficoltà ad elaborare corrette valutazioni commerciali circa il valore e quindi le capacità di import e di stoccaggio da richiedere in conferimento per il prossimo anno termico. Quest'incertezza rischia di deprimere la valutazione che gli shippers danno alla risorsa stoccaggio.

In particolare si auspica che per il prossimo anno di stoccaggio le misure che verranno introdotte dal Ministero dello Sviluppo Economico e dall'Autorità siano tali da garantire al sistema, ove possibile, una maggiore capacità di erogazione giornaliera rispetto al volume mensile ripartito su trenta giorni.

Con riferimento al servizio di stoccaggio minerario, data l'assenza della pubblicazione delle relative tariffe di stoccaggio, Anigas evidenzia la criticità del termine del 5 febbraio previsto dal Codice di Stoccaggio per la presentazione delle richieste del minerario e pertanto chiede che l'Autorità disponga una deroga di tale scadenza al fine di permettere agli operatori di avere tutti gli elementi necessari a valutare gli impegni derivanti da tale conferimento.

Anigas ribadisce che, in un'ottica di stabilità e certezza, tutti i corrispettivi debbano essere definiti con congruo anticipo e auspica che l'Autorità deliberi quanto prima in merito alle modalità di copertura degli oneri di stoccaggio nonché degli altri oneri coperti con i corrispettivi addizionali al trasporto al fine di dare importanti segnali agli shippers per le valutazioni commerciali per il prossimo anno termico. A tal proposito giova sottolineare come l'adozione di meccanismi ad asta per il conferimento dello stoccaggio abbia reso maggiormente critica la previsione dell'approvazione di tariffe di trasporto relative al singolo anno solare, nonché la relativa pubblicazione solo a ridosso dell'anno di riferimento.

La disponibilità dei corrispettivi tariffari del trasporto applicabili nel Q1 2016 garantirebbe agli operatori una valutazione ottimale della capacità di stoccaggio da richiedere in conferimento alle prossime aste.

Inoltre Anigas sottolinea l'importanza di salvaguardare la neutralità economica e finanziaria delle imprese di stoccaggio mediante meccanismi di conguaglio analoghi a quelli introdotti nell'anno termico 2014-2015 al fine di sterilizzare gli effetti derivanti da prezzi di assegnazione della capacità di stoccaggio differenti dai corrispettivi tariffari approvati dall'Autorità a causa dei differenziali di prezzo della commodity tra estate ed inverno, affinché le medesime imprese di stoccaggio possano conseguire il livello dei ricavi di riferimento riconosciuti e non siano penalizzate finanziariamente ed economicamente dai possibili criteri di conferimento delle capacità ad asta.

Infine, si avverte la necessità che vengano chiarite le modalità con cui i soggetti titolari di capacità di stoccaggio ai sensi del decreto 130/10 che abbiano inizialmente rilasciato la capacità possano ritornarne in possesso. In particolare, se la previsione dello scorso anno verrà confermata, devono essere chiare e univocamente determinate le regole con cui potranno eventualmente rientrare nella disponibilità della capacità precedentemente rilasciata. In tal senso si confida nel rispetto della regola già prevista lo scorso anno secondo la quale la capacità 130/10 rilasciata può rientrare nella disponibilità del relativo utente, previa richiesta all'impresa di stoccaggio, nei limiti della quota della stessa offerta nell'ambito delle procedure di conferimento per il servizio uniforme con iniezione mensile che non sia stata conferita.

Osservazioni di carattere puntuale

Q1. Si concorda con la ricostruzione presentata? In caso negativo, per quali ragioni?

Si concorda con la ricostruzione illustrata dall'Autorità nel DCO e in particolare si valuta positivamente la pubblicazione delle informazioni circa gli esiti delle aste 2014-2015.

Da un punto di vista teorico, sarebbe alquanto interessante e utile ai fini della definizione dei meccanismi per le prossime aste, approfondire le relazioni di causa - effetto circa gli esiti riportati, con particolare riferimento al prodotto mensile rispetto allo stagionale e se il prezzo di riserva abbia costituito il driver di scelta del portafoglio del singolo operatore.

Si richiedono chiarimenti in merito agli elementi di costo considerati nel calcolo della componente CS ai fini della determinazione del prezzo di riserva e come tali elementi (ad esempio US2 e CMS) possano cambiare per l'anno termico 2015-16 stante il nuovo testo unico della Regolazione delle Tariffe per il servizio di Stoccaggio del gas naturale (RTSG).

Si segnala infine una difformità tra il valore della Tabella a pagina 9 in merito all'allocazione di 0,38 MSmc del prodotto stagionale di punta nell'asta di maggio e i dati dell'esito di tale asta già pubblicati.

Q2. Si rilevano altre criticità oltre a quelle descritte?

Si rimanda alle criticità segnalate nelle Osservazione di carattere generale.

Inoltre, si evidenzia la criticità della mancata pubblicazione dei dettagli di calcolo degli elementi sottostanti l'algoritmo per la definizione del prezzo di riserva. Infine il prezzo di riserva, soprattutto nelle prime aste, non ha riflesso la valutazione data dal mercato alla risorsa stoccaggio e questo potrebbe aver influito sulla composizione del portafoglio degli shippers a favore del prodotto mensile, che ha disottimizzato l'allocazione di capacità di stoccaggio nelle prime aste.

Q3. Si condivide che le modalità di conferimento attraverso il sistema di aste sequenziali introdotto nel 2014, siano adottate anche nel 2015?

Anigas condivide le modalità di conferimento attraverso il sistema di aste sequenziali del 2014-15 e, al fine di massimizzare il riempimento dello stoccaggio, propone di prevedere che le aste dei prodotti con iniezione stagionale (sia di punta che uniforme) precedano le aste dei prodotti con iniezione mensile. In questo modo sarebbe data priorità al conferimento del prodotto stagionale che contribuisce maggiormente alla sicurezza del sistema.

Q4. Il calcolo dei prezzi di riserva secondo i criteri descritti è condivisibile? Come ritenute debbano essere calcolati i costi connessi allo stoccaggio di gas e agli oneri finanziari legati all'immobilizzazione?

Si rimanda alle criticità segnalate nelle Osservazioni di carattere generale e a quelle riportate negli spunti precedenti, in particolare sulla necessità che siano definiti con congruo anticipo e in modo certo tutti i corrispettivi e le componenti addizionali di trasporto e stoccaggio che incidono sul valore dello stoccaggio e che l'Autorità chiarisca quali sono considerati ai fini del calcolo dei costi connessi allo stoccaggio di gas (CS).

Per quanto concerne il prezzo di riserva per ciascuna asta, si ritiene opportuno che vengano definiti con maggior dettaglio gli elementi che costituiranno l'algoritmo di calcolo e si reputa inoltre necessaria la pubblicazione *ex ante* del *reserve price* per tutte le aste previste (ivi inclusa la prima asta stagionale di punta e le aste mensili per la parte eccedente quella a *reserve price* nullo).

In particolare, si evidenzia la mancanza di informazioni e la difficoltà per gli operatori di stimare l'elemento relativo agli oneri finanziari legati all'immobilizzazione di gas. Si auspica che l'Autorità pubblichi i dettagli relativi a tale algoritmo che dovrebbe prendere in considerazione i) il valore del gas immobilizzato, ii) il costo-opportunità (che a seconda dello shipper potrebbe essere riconducibile a mancato indebitamento, mancato conseguimento di interessi attivi sul capitale investito, mancati ricavi legati ad altri investimenti con profilo di rischio analogo), iii) il tempo medio di immobilizzazione.

Infine si evidenzia che dal DCO si evince che l'Autorità tiene anche conto della possibilità per l'utente di dare quel gas in pegno e quindi che il calcolo degli oneri finanziari tenga conto (in senso opposto) di tale facoltà per lo shipper.

A tale proposito si chiede che l'Autorità chiarisca se e come è stato tenuto conto della disciplina del gas in pegno e in particolare dei vincoli che a tale messa in pegno consegue.

Q5. Con quale rapporto si ritiene opportuno considerare i due mercati, PSV e TTF, nell'ambito del calcolo del valore del differenziale stagionale (valore intrinseco)?

Anigas condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, per la stima del differenziale stagionale (Δ_p^{WS}), il riferimento sia al mercato nazionale che a quello internazionale (PSV e TTF).

In merito, si propone che ai fini del calcolo del valore del differenziale stagionale sia considerato il minore tra i Δ_p^{WS} calcolati sulla base delle quotazioni rilevate presso l'hub PSV e presso l'hub TTF ricondotto al PSV. Ciò consentirebbe di evitare l'impatto negativo di inattesi allargamenti della differenza tra i prezzi estivi nei due hub e conseguentemente una sovrastima della differenza Δ_p^{WS} . Inoltre tale approccio consentirebbe l'accesso allo stoccaggio sia per gli shippers che si approvvigionano al PSV sia per gli shippers che si approvvigionano al TTF, con beneficio per la sicurezza del sistema.

Q6. Si ritiene utile flessibilizzare l'offerta dell'impresa di stoccaggio, rendendola, almeno in parte elastica rispetto al prezzo?

Si rimanda a quanto evidenziato nelle Osservazioni di carattere generale e alle osservazioni allo spunto Q2.

Si evidenzia che, ai fini della sicurezza del sistema, è opportuno che, come l'anno scorso, vengano massimizzati i volumi messi a disposizione del mercato nella procedura di allocazione tramite asta.

Si evidenzia che l'eventuale offerta addizionale sia da intendersi applicabile solo ai prodotti con iniezione mensile. Tali quantità aggiuntive non dovranno interferire con le prestazioni previste del sistema e nella pubblicazione dei volumi offerti nell'asta dovrà essere specificata la quota da allocare con prezzo di riserva nullo e la quota addizionale da allocare con prezzo di riserva determinato. Si richiede, come già accennato, che anche in questo caso il prezzo di riserva sia pubblicato *ex ante*. Inoltre dovranno essere definite fin dal principio (ossia prima dell'inizio dell'intero processo di conferimento della capacità di stoccaggio) le modalità di assegnazione delle capacità mensili (quantità "base" + eventuale quantità addizionale) che dovranno restare stabili nel tempo.

Q7. Esistono altri correttivi, oltre a quelli proposti, che possono essere introdotti?

Si rimanda a quanto evidenziato nelle Osservazioni di carattere generale e alle osservazioni allo spunto Q2.

Q8. Si concorda sull'opportunità di aggiornare i corrispettivi applicati in caso di mancato riempimento? Sulla base di quali grandezze ritenete opportuno che siano determinati questi corrispettivi?

Anigas evidenzia che gli operatori hanno la necessità di conoscere, prima dell'avvio delle aste di stoccaggio, in maniera chiara e certa i corrispettivi che verranno applicati – alla fine di ciascun mese della fase di iniezione – nel caso di mancato riempimento.

In merito all'orientamento dell'Autorità di ridefinire i corrispettivi per il mancato riempimento legandoli a logiche basate su riferimenti di mercato, Anigas propone di prendere come riferimento – **per tutto il periodo di iniezione** – il prezzo risultante dalla prima asta gestita a prezzo marginale.

Q9. Ritenete efficienti le modalità di individuazione delle prestazioni di stoccaggio di cui alla deliberazione 85/2014/R/gas? Ritenete opportune le integrazioni e precisazioni prospettate ai criteri di definizione dei profili di iniezione?

Le modalità di determinazione della prestazione di iniezione di ciascun utente previste dalla delibera 85/14 sono risultate essere inefficienti in quanto non hanno consentito agli operatori di conoscere in maniera certa la prestazione di iniezione di cui disponevano.

Per tale motivo, si ritiene necessario che, qualora l'Autorità confermi le medesime modalità per l'anno 2015-16: i) siano messe a disposizione degli operatori tutte le informazioni necessarie affinché possano determinare e conoscere *ex ante* la propria curva di iniezione, ii) i profili di iniezione siano definiti nel rispetto della condizione che la capacità di iniezione disponibile all'utente consenta l'iniezione in stoccaggio di volumi almeno pari alla differenza tra giacenza massima di fine mese e giacenza minima di inizio mese, iii) eventualmente prevedere un profilo di iniezione "certo" e noto *ex ante* ed eventuali capacità aggiuntive da ottimizzazioni rese note in corso d'anno.

Q10. Si concorda con l'articolazione tariffaria proposta e sulle modalità di determinazione dei corrispettivi?

Anigas rileva in primo luogo la necessità che le tariffe dei servizi regolati siano pubblicate con congruo anticipo rispetto alle procedure di conferimento, cercando correttivi che permettano agli operatori di disporre delle informazioni relative alle tariffe di stoccaggio e di trasporto (riferite all'anno solare) che impatteranno sui servizi di stoccaggio in allocazione.

Tale esigenza riguarda anche i servizi allocati con procedure di mercato al fine di individuare il gettito necessario alle imprese di stoccaggio per sterilizzare gli effetti derivanti da prezzi di assegnazione differenti dai corrispettivi regolati.

In particolare, con riferimento al servizio di stoccaggio minerario, si ribadisce quanto già evidenziato nelle Osservazioni generali circa l'opportunità che l'Autorità disponga una deroga al termine del 5 febbraio al fine di garantire la pubblicazione della relativa tariffa in tempi antecedenti alla scadenza per la richiesta del minerario.

Con riferimento alla previsione di eliminare il corrispettivo variabile dello stoccaggio (CVS) e conseguentemente ripartire sui corrispettivi capacitivi i costi operativi precedentemente coperti dai ricavi di tale CVS, Anigas rileva che:

- come già constatato dall'Autorità, i costi operativi hanno natura di costo fisso e pertanto i corrispettivi capacitivi di tutti i servizi di stoccaggio offerti e prestati dalle imprese di stoccaggio dovrebbero correttamente incorporare una quota proporzionale di tali oneri;
- l'articolazione tariffaria e la modalità di determinazione dei corrispettivi di stoccaggio debbano essere ispirate dal principio della *cost reflectivity*, evitando il configurarsi di sussidi incrociati tra i diversi servizi offerti.

Per queste ragioni, si ritiene opportuno che una quota proporzionale dei costi operativi siano trasferiti nel corrispettivo C_{fix} applicato dal 2015 ai servizi ex decreto legislativo n. 130/10.

Inoltre, si evidenzia quanto segue:

- il corrispettivo per il servizio di stoccaggio strategico dovrebbe essere calcolato con riferimento alla remunerazione del capitale relativo al gas adibito a riserva strategica di proprietà dell'impresa di stoccaggio e alla remunerazione e ammortamento del capitale investito dall'impresa di stoccaggio nei campi destinati a tale servizio;
- con riferimento ai corrispettivi dei servizi ex decreto legislativo n. 130/10, si rileva la necessità di un chiarimento circa la definizione di RS^{130}_{14} . Tale componente non risulta essere stata definita in modo

univoco e pertanto non si è in grado di valutare la congruità della formula prevista al punto 4.8 del DCO. Si chiede conferma che tale componente di ricavo relativa ai previgenti corrispettivi di *capacity* sia calcolata con riferimento al cfix applicato nel 2014 ai 2.638 MSmc di capacità allocata ai sensi del decreto legislativo 130/10;

- parimenti non è stato ancora definito il valore di RS15;
- occorre sia chiarito univocamente che, a valle di quanto disposto dall'art. 9 della nuova RTSG, il corrispettivo US2 viene soppresso. In caso contrario, si chiede sia pubblicato il relativo valore con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle aste, specificando anche laddove tale elemento rientri nel calcolo del prezzo di riserva (elemento CS).